



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 75

ACCESSO ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA FARMACOLOGICA E OPERATIVITÀ DEI CONSULTORI FAMILIARI NELLA REGIONE VENETO

presentata il 4 novembre 2024 dalla Consiglieria Ostanel

Premesso che:

- in Italia, l'interruzione volontaria di gravidanza è disciplinata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";
- i consultori familiari sono stati istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, con l'obiettivo di garantire un accesso adeguato ai servizi di salute sessuale e riproduttiva per la donna.

Considerato che:

- l'interruzione volontaria di gravidanza può essere eseguita sia con il metodo farmacologico – che utilizza principi attivi come il mifepristone (RU486) e una prostaglandina – sia con il metodo chirurgico;
- secondo le linee guida del Ministero della Salute aggiornate il 12 agosto 2020, l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica può essere effettuata fino a 63 giorni (9 settimane di età gestazionale) presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, inclusi i consultori;
- in Veneto, il numero di consultori familiari è sceso da 232 nel 2017 a 171 nel 2023 e il 66,6% dei ginecologi nelle Aziende ULSS è obiettore di coscienza, con alcune aziende che superano il 75%.

Osservato che:

- per le informazioni raccolte l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza tramite metodo farmacologico non risulterebbe garantito in tutti i consultori familiari della Regione Veneto;
- i consultori familiari rappresentano un punto di riferimento fondamentale per l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva per le donne.

La sottoscritta consigliera

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- quali misure intenda adottare per garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in tutti i consultori familiari della Regione Veneto;
 - quali interventi siano previsti per garantire la piena operatività dei consultori familiari, in particolare rispetto alla disponibilità di personale necessario per coprire in modo adeguato i servizi legati alla salute sessuale e riproduttiva della donna;
 - se siano previsti piani di assunzione di medici ginecologi non obiettori di coscienza per assicurare il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, in conformità alla normativa vigente.
-